



Consiglio Regionale della Puglia

Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza

(approvata nella seduta del 7 marzo 2014)

Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi



Consiglio Regionale della Puglia

Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza (approvata nella seduta del 7 marzo 2014)

"Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi"

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si prosegue sulla strada di una politica legislativa di contenimento di costi delle istituzioni, varata nella legislatura in corso con l'approvazione della l.r. 34/2012.

In particolare

- Si abroga il comma 2 della l.r. 5/2010, modificato dall'art. 49 della l.r. 45/2012, che prevedeva, per gli anni 2010 e seguenti, l'adeguamento annuale degli assegni vitalizi secondo i meccanismi previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);
- Si dà concreta attuazione alla disposizione di cui ai commi 486 e 486 dell'art. 1 della l. 147/2013 in materia di contributo di solidarietà sui vitalizi.



Consiglio Regionale della Puglia

Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza (approvata nella seduta del 7 marzo 2014)

"Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi"

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'articolo 24 della Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse", così come modificato dall'articolo 49 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia".
2. A decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi degli assegni vitalizi comunque corrisposti ai sensi della Legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 "Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia", complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà pari al:
 - a) 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
 - b) 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
 - c) 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Ai sensi del comma 487 dell'articolo 1 della legge L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento l'importo complessivo lordo dell'assegno vitalizio per l'anno considerato.